

Circolare del 24 Giugno 2019

Le regole della Fattura Elettronica dal 1° Luglio
Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con la recente Circolare 17.6.2019, n. 14/E, dedicata all'obbligo di fatturazione elettronica decorrente dall'1.1.2019, l'Agenzia delle Entrate ha:

- “Raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi (Risposte a interpello / Risoluzioni);
- Fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l'art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell'operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.

EMISSIONE DELLA FATTURA A PARTIRE DAL 01.07.2019

L'articolo 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, interviene direttamente sull'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/72, modificando di fatto la disciplina generale, valida per tutte le fatture e non solo per quelle elettroniche, relativa ai **termini di emissione della fattura**; in particolare, a partire dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

Tale intervento modifica in modo radicale la disciplina della fattura immediata; salve le eccezioni previste per la fattura differita, nonché la moratoria delle sanzioni, fino al 30 giugno 2019 il documento va infatti emesso **al momento di effettuazione dell'operazione/esigibilità dell'imposta**, vale a dire:

- **Contestualmente alla cessione del bene;**
- **Al momento del pagamento, per le prestazioni di servizi.**

Diversamente, dal 1° luglio 2019 sarà sufficiente **emettere la fattura e trasmetterla allo SdI entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione**. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 14/2019, la novità in esame **non pregiudica il momento di effettuazione dell'operazione** (e di esigibilità dell'imposta), prevedendo tuttavia che la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale, ma possa avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

Indicazione della data di effettuazione dell'operazione

Il suddetto D.L. modifica anche l'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/72, inserendo la nuova lettera g-bis), secondo la quale in fattura deve essere indicata:

“[la] *data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi* ovvero [la] *data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo*, sempreché tale data sia *diversa dalla data di emissione della fattura*”.


In sostanza, il **contenuto della fattura** si arricchisce di un nuovo elemento: la norma, infatti, anch'essa in vigore a partire **dal 1° luglio 2019**, prevede che qualora **l'emissione della fattura non avvenga contestualmente all'effettuazione dell'operazione** (stesso giorno) ma **entro i 10 giorni successivi**, nel documento deve essere **indicata anche la data di effettuazione dell'operazione**.

Tale indicazione non risulta invece richiesta se la fattura viene emessa/trasmessa nello stesso giorno dell'effettuazione dell'operazione.



*Con Circolare n. 14/2019 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che **nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file .xml della fattura elettronica dovrà essere indicata sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione; la data di avvenuta trasmissione della fattura verrà attestata autonomamente dallo SdI.***


In altre parole, nel caso in cui l'operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore del giorno dell'operazione, ma in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data di effettuazione dell'operazione; i 10 giorni successivi potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.



Di seguito proponiamo un esempio:

Cessione effettuata il 28 settembre 2019; la relativa fattura può essere:

- **Generata ed inviata allo SdI il medesimo giorno;** in tal caso “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidono. Nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la **data di effettuazione dell’operazione** (28 settembre 2019);
- **Generata il giorno dell’operazione e trasmessa entro i 10 giorni successivi** (entro l’8 ottobre 2019); nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la **data di effettuazione dell’operazione** (28 settembre 2019);
- **Generata e trasmessa in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell’operazione** (28 settembre 2019) e il **termine ultimo di emissione** (8 ottobre 2019); campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la **data di effettuazione dell’operazione** (28 settembre 2019).





L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nelle **fatture cartacee** (e nelle fatture elettroniche emesse attraverso canali diversi dallo SdI) **emesse nei 10 giorni successivi** alla data di effettuazione dell'operazione, dovrà essere **indicata sia la data di effettuazione dell'operazione, sia la data di emissione**.

Si tratta dei casi in cui si applica l'**esonero/divieto di fatturazione elettronica** (ad esempio, contribuenti forfetari, prestazioni sanitarie, ecc.); si segnala, tuttavia, che sono situazioni in cui, in linea generale, la data dell'effettuazione dell'operazione e la data di emissione della fattura coincidono.

Fatturazione differita

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato l'articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, che consente l'emissione della fattura "differita".

Si ricorda che per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita documentazione preventiva. In particolare, nel caso di:

- **Cessioni di beni** va emesso, al momento di consegna/spedizione, **un DDT o altro documento equipollente** (con le caratteristiche determinate dal D.P.R. n. 472/1996) che accompagni la merce nel trasporto;
- **Prestazioni di servizi** è necessario disporre di **idonea documentazione** che può consistere, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/2014, nel documento attestante l'incasso del corrispettivo, nel contratto, nella nota di consegna lavori, nella lettera d'incarico, nella relazione professionale, purché risultino in modo chiaro il tipo di prestazione eseguita, la data di effettuazione della prestazione e le parti contraenti.

Non cambiano quindi le regole di emissione fino ad oggi conosciute e pertanto la stessa dovrà essere emessa **al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (con esigibilità dell'IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione).



Con Circolare n. 14/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle fatture elettroniche differite emesse via SdI è possibile **indicare solo la data dell'ultima operazione**; in altre parole, in caso di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi DDT, il campo "Data" della relativa fattura elettronica differita (emessa entro il 15 ottobre 2019) dovrà essere valorizzato indicando la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019).

ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI

Con riferimento all'annotazione delle fatture emesse nei registri IVA, l'articolo 23 del Dpr 633/72, modificato dal DL 119/2018 prevede che le fatture emesse (immediate e differite) debbano essere annotate nel registro delle fatture emesse indicando la data di emissione, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

L'Agenzia chiarisce che nei registri va annotata sempre la data di effettuazione o meglio la data indicata in fattura. Pertanto, gli operatori potranno continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione dell'imposta mantenendo una stretta coerenza tra fattura e registri.

Di seguito proponiamo un esempio:

A fronte di una **cessione effettuata in data 28 Settembre 2019** la cui fattura viene **trasmessa al SDI il 08 Ottobre 2019**, il documento può essere **annotato al più tardi entro il 15 Ottobre 2019 con riferimento al mese di settembre e concorre alla liquidazione IVA dello stesso mese di settembre** (con scadenza il 16 Ottobre 2019).

POSSIBILI MODIFICHE IN CORSO

È attualmente in corso l'iter di conversione in Legge del Decreto Crescita che potrebbe prevedere un'ulteriore estensione dei termini di emissione della fattura immediata. Sarà nostra premura comunicarVi tempestivamente eventuali modifiche.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.


Studio Cagnoli